



AIDDA
FARE IMPRESA AL FEMMINILE
Associazione Imprenditrici e
Donne Dirigenti di Azienda

ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA, in sigla "AIDDA"

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA' PER LA DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI SOCIE

ART. 3 – COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

ART. 4 – COMUNICAZIONE DEGLI ATTI AL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

ART. 5 – ACCESSO AGLI ATTI SOCIALI

ART. 6 – MODALITA DI PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA – ADDIZIONALI

ART. 7 – MODALITA' VOTO SEGRETO

ART. 8 – ASSEMBLEA NAZIONALE DECENTRATA

ART. 9 – AGGIORNAMENTO DELLE SOCIE

ART. 10 – REVISORE DEI CONTI DI DELEGAZIONE

ART. 11 – RENDICONTO DI DELEGAZIONE

ART. 12 – RIUNIONE CON MODALITA' TELEMATICHE

ART. 13 – SOSTENITRICI DELL'AIDDA

ART. 14 – TRASFERIMENTO AD ALTRA DELEGAZIONE

ART. 15 – SCIOGLIMENTO DELLA DELEGAZIONE

ART. 16 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI SPESE ALLA PRESIDENTE NAZIONALE

ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA, in sigla "AIDDA"

REGOLAMENTO

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda, in sigla "AIDDA", nei limiti dello Statuto approvato dall'Assemblea delle Socie e in quanto in detto Statuto non sia previsto diversamente.
2. La disciplina contenuta nel presente Regolamento è volta a informatizzare e a semplificare l'attività dell'Associazione e delle sue Delegazioni.
3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto.

ART. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA' PER LA DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI SOCIE

1. L'aspirante Socia presenta, presso la Segreteria della Delegazione della propria Regione, domanda di ammissione diretta alla Presidente di Delegazione. La domanda è redatta sul modulo predisposto dalla Segreteria di Delegazione secondo le linee guida fornite dal Comitato Direttivo Nazionale.
2. La domanda, compilata in ogni sua parte, deve contenere l'indicazione di un valido indirizzo di posta elettronica e deve essere sottoscritta, oltre che dall'aspirante Socia, da due Socie c.d. presentatrici, con almeno due anni di anzianità effettiva.
3. La domanda priva dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e/o delle sottoscrizioni dell'aspirante Socia e/o di una o entrambe le Socie presentatrici è irricevibile e deve essere senz'altro rifiutata.
4. Alla domanda devono essere allegati anche in copia semplice, a pena di irricevibilità, i seguenti documenti attestanti la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2 dello Statuto, e precisamente:

-a) per il requisito di cui alla lettera a) del citato articolo:

- visura camerale ordinaria della ditta individuale, attiva da almeno tre anni, dell'aspirante Socia, aggiornata a non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda, dalla quale risulti il numero di dipendenti, comunque non inferiore a tre. In mancanza di tale ultimo requisito, l'aspirante socia deve presentare, in uno alla predetta visura, la dichiarazione IVA relativa all'ultimo esercizio solare chiuso, dalla quale risulti un fatturato non inferiore a Euro 500.000,00;

-b) per il requisito di cui alla lettera b) del citato articolo:

- visura camerale ordinaria della società attiva da almeno tre anni partecipata e/o amministrata dall'aspirante Socia, aggiornata a non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda, dalla quale risulti:

-- la titolarità, in capo all'aspirante Socia, di una quota di partecipazione implicante responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali;

-- il numero di dipendenti, impiegati dalla società partecipata dall'aspirante Socia, comunque non inferiore a tre. In mancanza di tale ultimo requisito, l'aspirante socia deve presentare, in uno alla predetta visura, la dichiarazione IVA relativa all'ultimo esercizio solare chiuso, dalla quale risulti un fatturato non inferiore a Euro 500.000,00;

-c) **per i requisiti di cui alla lettera c) del citato articolo**, visura camerale ordinaria della società attiva da almeno tre anni partecipata e/o amministrata dall'aspirante Socia, aggiornata a non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda, dalla quale risulti:

-- la qualità, in capo all'aspirante Socia, di Amministratore Unico o di Amministratore Delegato;
-- il numero di dipendenti, impiegati dalla società partecipata dall'aspirante Socia, comunque non inferiore a tre. In mancanza di tale ultimo requisito, l'aspirante socia deve presentare, in uno alla predetta visura, il bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale depositato presso il competente Registro delle Imprese, dal quale risultino ricavi o valore della produzione non inferiore a Euro 500.000,00. Laddove i ricavi e/o il valore della produzione della predetta società superino Euro 3.000.000,00, sarà sufficiente che l'aspirante Socia presenti un estratto notarile del verbale contenente il conferimento dell'incarico;

-d) **per i requisiti di cui alla lettera d) del citato articolo**, visura camerale ordinaria del soggetto giuridico che ha conferito la procura institoria all'aspirante Socia o, in alternativa, copia autentica del relativo atto notarile, rispettivamente aggiornata o rilasciata non oltre 15 giorni prima della data di presentazione della domanda, nonché:

-- i documenti di cui alla precedente lettera a), se il soggetto giuridico che ha conferito procura è una ditta individuale;

-- i documenti di cui alla precedente lettera b), se il soggetto giuridico che ha conferito procura è una società semplice, una società in nome collettivo, una società in accomandita semplice o una società in accomandita per azioni;

-- i documenti di cui alla precedente lettera c), se il soggetto giuridico che ha conferito procura è una società per azioni o una società a responsabilità limitata;

-e) **per il requisito di cui alla lettera e) del citato articolo**:

- visura camerale ordinaria della ditta individuale, attiva da almeno tre anni, dell'aspirante Socia, aggiornata a non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda;

- certificato, aggiornato a non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda, di iscrizione dell'aspirante Socia nell'apposito registro degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP);

- certificato, aggiornato a non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda, di iscrizione dell'aspirante Socia all'INPS;

- copia dell'atto notarile di acquisto della piena proprietà ovvero del diritto di usufrutto dell'appezzamento di terreno di almeno 10 ettari coltivati, impiegato dall'aspirante Socia per lo svolgimento della propria attività;

- dichiarazione di pugno dell'aspirante Socia, in calce alla copia dell'atto notarile, di essere ancora titolare del bene indicato nell'atto medesimo e di inesistenza di formalità o gravami limitativi del proprio diritto;

-f) **per i requisiti di cui alla lettera f) del citato articolo**, certificato di iscrizione a ruolo, comunque denominato, attestante l'attuale esercizio delle funzioni connesse all'Ufficio Pubblico ricoperto, aggiornato a non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda;

-g) **per i requisiti di cui alla lettera g) del citato articolo**, certificato di iscrizione all'Albo Professionale di appartenenza, aggiornato a non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti un'anzianità di servizio di almeno cinque anni, nonché:

- I) ove l'aspirante Socia svolga la **professione in forma individuale**, dichiarazione IVA relativa all'ultimo esercizio solare chiuso, dalla quale risulti un fatturato non inferiore a Euro 100.000,00;

- II) ove l'aspirante Socia svolga la **professione in forma associata**, copia dell'atto costitutivo dell'Associazione professionale partecipata dall'aspirante Socia, certificazione dell'Associazione

professionale dalla quale risulti che all'aspirante Socia è stata attribuita una quota di fatturato pari a Euro 100.000,00;

- III) ove l'aspirante Socia svolga la **professione sia in forma individuale che in forma associata**, i documenti di cui ai precedenti punti I) e II), da cui comunque risulti un fatturato annuo complessivo riferito all'aspirante socia di almeno Euro 100 000,00;

-h) per i **requisiti di cui alla lettera h)**, visura ordinaria, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dell'Ente del Terzo Settore amministrato dall'aspirante Socia.

ART. 3 – COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

1. Ciascuna Socia è obbligata a comunicare senza indugio alla Segreteria della propria Delegazione e alla Segreteria Nazionale, a mezzo posta elettronica, la variazione del proprio domicilio, dei propri recapiti e, in particolare, del proprio indirizzo *e-mail*, avendo cura che lo stesso sia valido e funzionante.

2. Le comunicazioni alla Socia si intendono comunque effettuate mediante invio all'indirizzo *e-mail* comunicato all'atto dell'iscrizione o comunicato ai sensi del precedente comma, con pieno esonero dell'Associazione e delle sue Delegazione da ogni responsabilità.

ART. 4 – COMUNICAZIONE DEGLI ATTI AL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Gli atti degli Organi delle Delegazioni regionali devono essere trasmessi, a cura di ciascuna Presidente di Delegazione, al Comitato Direttivo Nazionale senza indugio e comunque non oltre la fine del quindicesimo giorno successivo allo loro adozione. La trasmissione avverrà via posta elettronica all'indirizzo della Segreteria dell'AIDDA, con allegazione di copia digitalizzata degli atti trasmessi.

2. Ciascuna Presidente di Delegazione è responsabile dell'eventuale incompletezza e/o inesattezza degli atti e della loro trasmissione.

ART. 5 – ACCESSO AGLI ATTI SOCIALI

1. Le Socie hanno diritto ad accedere, in qualsiasi momento, a proprie spese e motivando la propria richiesta, agli atti sociali, da qualunque Organo formati. La relativa richiesta può essere formulata via *e-mail* alla Segreteria Nazionale o alla Segreteria della Delegazione ai cui atti si intende accedere, se questi non sono stati già trasmessi al Comitato Direttivo Nazionale, a norma dell'articolo precedente.

2. Gli atti richiesti sono posti a disposizione delle socie presso la Segreteria Nazionale entro 30 giorni. limitatamente a:

- i verbali di tutte le delibere dell'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria;

- i verbali di tutte le delibere del Consiglio Nazionale;

- i verbali di tutte le delibere del Comitato Direttivo Nazionale;

- i verbali del Collegio dei Revisori;

- i verbali delle riunioni della Commissione Elettorale Nazionale e i risultati dei relativi lavori;

3. Analogamente, ciascuna Presidente di Delegazione, nei tempi e con i modi sopra indicati, dovrà disporre che siano messi a disposizione delle Socie della propria Delegazione:

- i verbali di tutte le delibere dell'Assemblea di Delegazione Ordinaria e Straordinaria;

- i verbali di tutte le delibere del Consiglio di Delegazione;

- i verbali delle riunioni della Commissione Elettorale di Delegazione;

ART. 6 – MODALITA DI PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA – ADDIZIONALI

1. Ciascuna Socia versa la quota associativa presso le casse della propria Delegazione entro il 30 aprile. Il pagamento deve essere effettuato in contanti presso gli uffici della Delegazione, anche a mezzo di persona a ciò delegata, o tramite accredito sul conto corrente intestato all'Associazione, fermo in ogni caso quanto disposto dagli ultimi due commi del presente articolo.

2. Ciascuna Delegazione, con delibera della propria Assemblea Ordinaria, può applicare sull'importo della quota associativa determinata dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2 dello Statuto un'addizionale nella misura massima del 150%.

3. Gli importi incassati direttamente da ciascuna Delegazione, detratte le addizionali da queste eventualmente applicate, sono trasferiti all'AIDDA, mediante accredito su conto corrente o mediante assegno circolare intestati alla "ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA", in sigla 'AIDDA', entro il 15 maggio di ogni anno.

4. Gli importi percepiti da ciascuna Delegazione a titolo di addizionale, sono trattenuti per conto dell'AIDDA e sono impiegati per la copertura delle spese amministrative delle Delegazioni e per il finanziamento delle attività da queste svolte sul territorio Regionale. L'ufficio di Presidenza Nazionale potrà disporre di tali importi soltanto dopo lo scioglimento della Delegazione.

5. Ai soli fini di cui ai precedenti commi, la "ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA", in sigla 'AIDDA' potrà accendere conti correnti a proprio nome su Banche e Istituti di Credito indicati dal Comitato Direttivo, ciascuno riferito, nei soli rapporti interni, alle singole Delegazioni e dedicato alle operazioni di cui ai precedenti commi. Le Presidenti delle singole Delegazioni per le quali è stato acceso un conto corrente ai sensi del precedente periodo possono essere delegate a operare sul conto corrente in nome e per conto della "ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA", in sigla 'AIDDA'. La delega è conferita dalla Presidente Nazionale.

6. L'eventuale menzione della Delegazione di pertinenza nell'anagrafica del conto corrente riferito alla medesima, comunque non richiesta, non ha alcuna rilevanza e le somme sullo stesso giacenti spettano senz'altro alla "ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA", in sigla 'AIDDA', quale unico soggetto di diritto e unica titolare del relativo rapporto bancario; fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. È comunque esclusa qualsiasi soggettività giuridica e qualsiasi forma di autonomia finanziaria delle singole Delegazioni.

ART. 7 – MODALITA' VOTO SEGRETO

- 1.** Il voto segreto, nei casi previsti dallo Statuto, è espresso con il sistema delle urne in cui verranno raccolte le schede recanti il voto delle Socie intervenute.
- 2.** Le operazioni di spoglio sono svolte a cura di due scrutatrici scelte a maggioranza tra le Socie componenti dell'Organo che adotta tale modalità di votazione. Nei casi di cui all'art. 16, comma 9, dello Statuto, non possono essere scrutatrici le Socie che appartengono alla stessa Delegazione di provenienza della Presidente Nazionale.

ART. 8 – ASSEMBLEA NAZIONALE DECENTRATA

- 1.** L'Assemblea Nazionale, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria potrà tenersi con modalità decentrata.
- 2.** La relativa decisione compete al Consiglio Nazionale e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, nonché il termine ultimo entro il quale dovranno essere concluse le operazioni di decentramento dell'Assemblea.
- 3.** La decisione del Consiglio Nazionale, insieme con il modello di scheda nominativa da impiegare per le votazioni, deve essere trasmessa senza indugio alle singole Delegazioni.
- 4.** Ciascuna Presidente di Delegazione, non appena avuta notizia della decisione del Consiglio Nazionale, stabilirà la data e l'ora prevista per la prima riunione e per l'eventuale seconda riunione. Nel fissare la data, dovranno essere preferite le mattine del sabato.
- 5.** L'Assemblea Nazionale decentrata è regolata dalle norme sull'Assemblea Nazionale, di cui all'art. 10 dello Statuto. La Presidenza e la Segreteria dell'Assemblea Decentrata spettano rispettivamente alla Presidente e alla Segretaria di ciascuna Delegazione.
- 6.** La votazione avverrà mediante schede nominative, compilate con il proprio nome da ciascuna Socia innanzi alla Segretaria, che provvederà alla loro vidimazione.
- 7.** Sulle schede vidimate verrà espresso il voto. Le stesse verranno quindi raccolte in apposita urna per essere immediatamente scrutinate da due Socie individuate dalla Presidente di Delegazione, che proclamerà i risultati.
- 8.** Di tali operazioni si darà conto nel verbale redatto dalla Segretaria o da un Notaio a spese della Delegazione che ne richieda il ministero.
- 9.** Il verbale è trasmesso immediatamente alla Segreteria Nazionale dell'AIDDA e i risultati dell'Assemblea Nazionale svoltasi con modalità decentrata saranno proclamati dalla Presidente Nazionale senza indugio.
- 10.** Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di prevedere e disciplinare lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale anche con modalità telematiche e/o in videoconferenza, tali da garantire comunque a ciascuna Socia l'esercizio del proprio diritto di intervento nella discussione.

ART. 9 – AGGIORNAMENTO DELLE SOCIE

Con cadenza trimestrale, il Comitato Direttivo Nazionale informa, anche in forma sintetica, via *e-mail* le Socie sulle decisioni di maggiore rilievo assunte dal Consiglio Nazionale.

ART. 10 – REVISORE DEI CONTI DI DELEGAZIONE

Ciascun Consiglio di Delegazione potrà nominare tra le proprie Socie un Revisore dei Conti di Delegazione per la predisposizione di una relazione da allegare al rendiconto annuale di Delegazione.

ART. 11 – RENDICONTO DI DELEGAZIONE

1. Il rendiconto annuale, eventualmente corredato dalla relazione del Revisore dei Conti, è depositato, anche con modalità informatiche, presso la sede della Delegazione, almeno cinque giorni prima della data per la quale è convocata la relativa Assemblea Ordinaria di Delegazione. Ciascuna Socia può, a proprie spese, estrarne copia, anche informatica.

2. Entro cinque giorni dalla sua approvazione, ciascuna Tesoriera di Delegazione trasmette alla Tesoriera Nazionale il rendiconto e il preventivo di Delegazione approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello Statuto.

3. La Tesoriera Nazionale può in ogni caso richiedere a ciascuna Tesoriera di Delegazione la situazione contabile relativa all'esercizio in corso, aggiornata alla data della richiesta. La situazione contabile è trasmessa via *e-mail* alla Tesoriera Nazionale entro cinque giorni e comunque entro e non oltre il 5 marzo.

ART. 12 – RIUNIONE CON MODALITA' TELEMATICHE

1. Il Comitato Direttivo Nazionale e i Consigli di Delegazione regionali possono riunirsi anche con modalità telematiche (teleconferenza/videoconferenza/skype e similari), purché il mezzo prescelto sia idoneo a garantire alle partecipanti il diritto di intervento in tempo reale. In tal caso, la convocazione del Comitato Direttivo Nazionale o del Consiglio di Delegazione regionale, oltre alle indicazioni previste dalla legge e dallo statuto, deve indicare il mezzo prescelto, le modalità di accesso, le credenziali di accesso all'eventuale interfaccia del Sistema e ogni altra informazione necessaria a stabilire il collegamento remoto. La maggioranza delle riunioni previste obbligatoriamente dallo Statuto devono comunque svolgersi con modalità ordinaria.

2. Il relativo verbale, recante comunque la precisazione che la riunione si svolge con mezzi telematici, è redatto a cura della Presidente del Comitato Direttivo o del Consiglio di Delegazione e presso la postazione di collegamento delle medesime Presidenti.

ART. 13 – SOSTENITRICI DELL'AIDDA

1. Ciascun Consiglio di Delegazione, anche d'ufficio, ha facoltà di costituire, con propria delibera, un gruppo di "Sostenitrici dell'AIDDA", individuandone, di volta in volta, le componenti tra le donne e i soggetti che abbiano completato le pratiche per cambiare il proprio sesso in quello femminile, che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) svolgano una rilevante attività culturale o sociale;
- b) siano amministratrici o titolari di almeno 50% del capitale sociale di start-up innovative;
- c) siano, per il proprio territorio di provenienza, persone d'eccellenza;
- d) abbiano effettuato erogazioni liberali in favore dell'AIDDA in misura non inferiore all'addizionale sulla quota sociale stabilita per l'anno solare precedente a quello nel quale si intende nominare la Sostenitrice dell'Aidda.

2. Le Sostenitrici dell'AIDDA non sono Socie e, come tali, non sono tenute al pagamento di alcuna quota associativa e non possono assumere cariche nell'Associazione. Devono, tuttavia, rispettare lo Statuto dell'Associazione, il Regolamento e il Codice Etico.

3. Esse hanno diritto di intervenire all'Assemblea di Delegazione senza diritto di voto.

4. Dopo la costituzione di cui al primo comma, ciascun Consiglio di Delegazione ammette le nuove "Sostenitrici dell'AIDDA" individuandole con propria delibera. L'appartenenza al gruppo di "Sostenitrici dell'AIDDA" decorre dalla data della delibera di ammissione.

5. La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è documentata dalla Sostenitrice mediante esibizione, nei modi e coi mezzi indicati dal Consiglio di Delegazione, della documentazione da questo eventualmente richiesta.

6. il Consiglio di Delegazione, ratificata la Sostenitrice, comunica la sua ammissione alla Segreteria Nazionale che ne prende atto alla prima riunione utile del Comitato Direttivo. Non è ammesso che una Socia effettiva diventi Sostenitrice e non è ammesso che un'aspirante che abbia le caratteristiche per diventare Socia sia ammessa come Sostenitrice. Le comunicazioni che riguardano le Sostenitrici restano in capo alla Delegazione.

ART. 14 – TRASFERIMENTO AD ALTRA DELEGAZIONE

1. E' ammesso il trasferimento di una Socia da una Delegazione ad altra Delegazione.

La relativa domanda, redatta in carta libera dalla Socia e da questa sottoscritta, reca la sintetica indicazione delle ragioni per le quali si richiede il trasferimento ed è indirizzata alle Presidenti della Delegazione di provenienza e della Delegazione di arrivo presentata.

2. La domanda è presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso la Segreteria delle Delegazioni interessate.

3. Copia digitalizzata della domanda di trasferimento è trasmessa per conoscenza al Comitato Direttivo Nazionale a cura della Socia interessata.

4. Il trasferimento si intende senz'altro attuato se, entro 60 giorni dalla trasmissione di cui al precedente comma, le Presidenti delle Delegazioni interessate o il Comitato Direttivo Nazionale non richiedano a mezzo *e-mail* alla Socia chiarimenti sulla domanda presentata. In tal caso, la Socia fornisce all'Organo richiedente i chiarimenti quesiti, con lo stesso mezzo entro 15 giorni. Decorsi 15 giorni senza ulteriori richieste, il trasferimento si intende attuato. Per contro, laddove vi siano ulteriori richieste, il Comitato Direttivo Nazionale, dispone l'audizione delle parti interessate, in concomitanza con la prima riunione utile. La mancata comparizione della Socia determina la decadenza della domanda di trasferimento.

5. Le domande di trasferimento presentate nei trenta giorni precedenti le Assemblee Straordinarie Nazionali o di Delegazione convocate per la nomina degli Organi sociali saranno esaminate dalle Presidenti di Delegazione e dal Comitato Direttivo Nazionale così come nominati all'esito del procedimento di nomina.

ART. 15 – SCIoglimento DELLA DELEGAZIONE

1. Ciascuna Delegazione si scioglie senz'altro nel caso in cui venga meno la pluralità delle Socie alla medesima appartenenti. In tal caso si estingue ogni delega operativa, comunque denominata, a favore della Delegazione sciolta; conseguentemente la "ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA", in sigla 'AIDDA' ritorna a essere e resta l'unica legittimata all'esercizio dei diritti e delle facoltà di pertinenza della Delegazione sciolta.

2. I conti correnti di cui al precedente restano senz'altro in capo o comunque a disposizione della "ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA", in sigla 'AIDDA'.
3. Il Comitato Direttivo Nazionale prende atto dello scioglimento della Delegazione alla prima riunione utile.

Articolo 16 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI SPESE ALLA PRESIDENTE NAZIONALE

Ferma restando la facoltà della Presidente Nazionale di accedere al livello di servizio dalla stessa prescelto, AIDDA rimborserà le spese documentate di cui ai successivi punti fino a un esborso massimo determinato secondo i seguenti criteri:

– **Mezzi di trasporto**

Auto a noleggio: possono essere utilizzate auto a noleggio solo nel caso in cui altri mezzi di trasporto non siano disponibili, siano più costosi o si dimostrino inadatti per il servizio richiesto;

ferrovia: per i viaggi ferroviari è previsto di norma l'utilizzo della classe standard, il viaggio in business è consentito quando in standard non sono disponibili posti a sedere, per i tragitti che superino le quattro ore di viaggio e per i viaggi che comprendono il pernottamento in vagone letto;

aereo: per i viaggi in aereo è di norma coperto l'utilizzo della classe economy.

– **Pasti**

I pasti rimborsabili sono il pranzo, la cena e la colazione ove non inclusa nel pernottamento e il massimale di spesa sarà euro 50 per il pranzo, euro 80 per la cena e euro 15 per la colazione.

– **Pernottamento**

Gli alberghi per il pernottamento dovranno essere di norma prenotati dall'Associazione e il massimale per il pernottamento sarà pari a euro 150 a notte. Nel conto dell'albergo possono essere incluse, oltre al pernottamento, solo le seguenti voci: prima colazione, pasti consumati presso l'hotel e comunque nei massimali indicati precedentemente, bevande da frigobar con un massimale di 10 euro al giorno, spese di connessione internet e telefonia solo se la Presidente non ha un cellulare aziendale e un dispositivo aziendale di connessione.

Nel caso di trasferte intercontinentali ritenute necessarie, i limiti di spesa potranno essere superati per una unica persona individuata idonea in rappresentanza di AIDDA su delibera del Comitato Direttivo con successiva ratifica del Consiglio Nazionale.